

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
DEL PERSONALE COMUNALE

Art. 1 Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti applicati al personale dipendente del Comune di Moncalieri per i dipendenti, per l'area della dirigenza e per il segretario comunale (artt. 45 e 46 del CCNL del 14/9/2000 del comparto delle autonomie locali per il personale non dirigente; artt. 33 e 34 del CCNL 23.12.1999 del comparto autonomie locali – personale dirigente; artt. 50 e 51 del CCNL 16.5.2001 del comparto autonomie locali - segretari comunali);
2. Il Comune di Moncalieri, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio sostitutivo di mensa aziendale, attraverso l'attribuzione di buoni pasto.
3. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Si ha diritto alla maturazione del buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.
5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 13 del CCNL 2006 circa l'individuazione delle figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni all'organizzazione del lavoro, possono fruire del buono pasto anche all'inizio o alla fine del turno di lavoro, fermo restando che il tempo relativo non contribuirà in ogni caso al completamento del debito orario.

Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende o l'attribuzione di un buono pasto a valore.
2. Il servizio mensa viene affidato a pubblici esercizi, mediante apposita ditta specializzata nella fornitura di servizi sostitutivi di mensa tramite emissione di buoni, cartacei o elettronici. Nel capitolato vengono prestabilite le caratteristiche del pasto e il valore del buono pasto, salvo rideterminazioni in sede di aggiudicazione della gara.
3. Gli aventi titolo potranno utilizzare i buoni pasto presso tutti gli esercizi che siano convenzionati per l'accettazione, secondo le modalità di cui all'art. 3.

Art. 3 Diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Hanno diritto al servizio sostitutivo di mensa:
 - i dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, compresi i Dirigenti ed il Segretario Generale;
 - il personale in posizione di comando da altri Enti presso il Comune di Moncalieri, qualora il servizio di mensa non sia assicurato dall'Ente di appartenenza;

- il personale del Comune di Moncalieri comandato o distaccato presso altri Enti, solo qualora il servizio mensa non sia assicurato dall'Ente di destinazione.
- il personale con contratto di lavoro a tempo parziale il cui orario giornaliero sia pari o superiore a 6 ore e sia articolato con la pausa.
- il personale con contratto di lavoro a tempo parziale il cui orario settimanale sia pari a 16 o a 20 ore e sia articolato con la pausa

2. Il diritto al buono pasto presuppone:

- che il lavoratore sia in servizio;
- che il pasto sia fruito al di fuori dell'orario di lavoro;
- che l'attività lavorativa sia prestata con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti; nella durata della pausa non si computano i permessi retribuiti.
- che di norma la pausa sia collocata dalle 12.00 alle 14.30 salvo il personale turnista della polizia municipale, che può collocare la pausa prima dell'inizio del turno di lavoro o alla fine; il personale turnista della biblioteca può collocare la pausa all'inizio del turno pomeridiano

3. I buoni pasto spettano a tutti i dipendenti suddetti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano, in base al proprio orario, con pausa minima di 30 minuti.

4. Il diritto spetta anche in caso di rientro pomeridiano non previsto nell'orario di lavoro (giorno con orario continuato es. venerdì o giorni non lavorativi, personale part-time senza pausa), ma necessario per la prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 6 ore di lavoro effettivo, oltre la pausa. Per il personale turnista la cui pausa è collocata all'inizio o alla fine di ogni turno di lavoro devono essere prestate almeno 5 ore di lavoro effettivo nella giornata.

In tali casi, fermi restando i requisiti previsti, il dipendente matura il diritto al buono pasto esclusivamente segnalando la pausa e la *fruizione della mensa in giorno con orario continuato* mediante l'utilizzo della funzione apposita della bollatrice (F3).

Sono utili al raggiungimento delle 6 ore necessarie per avere il diritto al buono pasto, ancorchè non effettivamente lavorate, le assenze dovute a :

- i riposi giornalieri di cui all'art. 39 Dlgs 151/2001 s.m.i.,
- i permessi sindacali
- l'assemblea

5. Il buono pasto spetta **se** la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, in relazione all'orario previsto per la pausa pranzo come segue:

- minimo 1 ora di lavoro nella mattinata prima della pausa
- minimo 1 ora di lavoro nel pomeriggio dopo la pausa
- minimo 2 ore il personale turnista la cui pausa è collocata all'inizio o alla fine di ogni turno di lavoro.

6. Ferma restando la normativa contrattuale, nell'ipotesi in cui, per esigenze di servizio, l'orario si protragga, eccezionalmente, oltre le 12 ore effettive di servizio, il dirigente di riferimento, valutata l'eccezionalità e sotto la propria responsabilità, dispone l'autorizzazione specifica e nominativa alla spettanza di due buoni pasto (es. calamità naturali, elezioni).

7. Il servizio di mensa è connesso alla prestazione dell'attività lavorativa, certificata da idonei sistemi di rilevazione.

8. La transazione del buono pasto elettronico può non coincidere con l'orario della pausa mensa teorica (12 - 14.30) o effettiva, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti. Nel rispetto delle norme fiscali, nella stessa giornata è consentito l'utilizzo del numero massimo di otto buoni mensa.

9. I dirigenti ed il Segretario comunale hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata lavorativa in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane.

10. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento; i dipendenti in trasferta di durata inferiore a 8 ore e/o di distanza inferiore a km 10, maturano il buono pasto qualora il pasto non sia riconosciuto ad altro titolo (es. corso di aggiornamento che includa il pasto).

Art. 4

Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto in caso di fruizione di ferie e nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, in qualunque modo l'assenza sia giustificata. I giorni lavorativi nei quali la prestazione lavorativa è svolta in regime di smart working non danno diritto al buono mensa.

Art. 5

Valore ed utilizzo del buono pasto

1. A partire dal 1 maggio 2018 il valore nominale del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è fissato in €. 6,00 salvo eventuali successive rideterminazioni in sede di future aggiudicazioni della gara ed è carico dell'Ente, ai sensi dell'art. 46 del CCNL 14.9.2000.

2. Il buono pasto cartaceo o elettronico:

- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
- può essere utilizzato per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati;
- è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento del suo acquisto o utilizzo.

Art. 6

Furto, smarrimento e deterioramento

1. Il dipendente ha l'obbligo di custodire la card per il buono pasto elettronico o i buoni pasto cartacei e di utilizzarli a norma del presente regolamento.

2. In caso di furto o smarrimento della card per il buono pasto elettronico, il titolare deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio personale affinché provveda a bloccarne l'utilizzo.

3. Il rilascio di altra card nei casi di cui al comma 2 o nel caso di deterioramento della stessa imputabile al titolare è subordinato al rimborso della eventuale spesa viva sostenuta dal Comune.

3. Il furto o smarrimento di buoni pasto cartacei o elettronici non dà diritto alla reintegrazione degli stessi. Non sono sostituiti i buoni pasto oltre la data di validità.

Art. 7

Attribuzione dei buoni pasto spettanti

1. Ogni mese il servizio personale provvederà ad attribuire a ciascun dipendente i buoni pasti spettanti per il mese successivo.
2. Il numero dei buoni pasto attribuiti il mese successivo è pari ai buoni pasto teoricamente spettanti per i giorni lavorativi in base all'orario di lavoro prefissato e il conguaglio tra i buoni mensa precaricati e quelli effettivamente maturati nel secondo mese precedente. Tale numero viene verificato mensilmente dall'ufficio personale sulla base dei cartellini di presenza ai sensi del precedente art. 3.
3. All'atto della cessazione dal servizio si provvederà al conguaglio dei buoni pasto, trattenendo l'eventuale controvalore in sede di liquidazione delle spettanze stipendiali.
4. In sede di prima applicazione e a seguito delle modifiche relative alle modalità di attribuzione del diritto al buono mensa, conseguenti all'adesione alla convenzione Consip "buoni pasto elettronici ed. 1", a partire dal primo maggio 2018 su ciascuna card sono caricati i buoni mensa teoricamente spettanti per il mese di maggio e in seguito di giugno; a partire dal mese di luglio, l'attribuzione dei buoni pasto spettanti sarà effettuata previo conguaglio tra i buoni mensa precaricati a maggio e i buoni mensa effettivamente spettanti nel mese di maggio
5. Eventuali usi impropri, possono costituire presupposto per eventuali responsabilità disciplinari.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia, nonché al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
2. Il presente regolamento trova applicazione a partire dal 1.5.2018.

Approvato con G.C. n° 122 del 19.4.2018

Modificato con GC n° 307 del 25.07.2019

In vigore dal 27.8.2019